

Anorc: da rivedere tutta la piattaforma delle ricette e dei certificati on line

Data 15 gennaio 2013 **Categoria** Professione

"Entro ottobre 2013 sarà necessario rivedere l'intero sistema e la piattaforma utilizzata dal Sistema sanitario nazionale" per le ricette e i certificati online.

"I documenti con la semplice firma elettronica sono invalidi. Occorre la firma digitale del medico", come previsto dalle direttive dell'Unione europea. A lanciare l'allarme è l'Anorc, l'Associazione che rappresenta i professionisti e le aziende impegnate nella conservazione e digitalizzazione dei dati. La recente direttiva europea - spiega l'Anorc in una nota - stabilisce che gli Stati membri "provvedano a che le ricette contengano almeno i dati stabiliti dall'allegato", tra cui la "firma per l'identificazione dello specialista prescrivente". Nello specifico, il documento prevede che le ricette mediche includano necessariamente la firma dello stesso in "forma scritta o digitale in base al mezzo scelto per l'emissione della ricetta. La situazione attuale, invece, prevede che il sistema per l'autenticazione dei medici e per la generazione di certificati di malattia e ricette mediche digitali si basi tramite la semplice digitazione di ld e password, con la conseguenza che il documento informatico costituente la prescrizione o la ricetta medica risulta provvisto della sola firma elettronica semplice ai sensi dell'art. 21 codice Amministrazione Digitale".

Come già espresso dal Presidente di Anorc, Avv. Andrea Lisi, la normativa italiana "nel tentativo di semplificare le procedure e controllare i dati relativi alla spesa pubblica in ambito sanitario, presenta il paradosso di avallare la circolazione di documenti informatici che rappresentano prescrizioni mediche prive dello stesso valore giuridico e probatorio di quelle generate in forma cartacea!", argomentazione sostenuta anche dal vicepresidente della SIT (Società Italiana di Telemedicina e sanità elettronica), Sergio Pillon, nel comunicato emanato dall'ente lo scorso 8 gennaio. In effetti, nonostante il Codice dell'Amministrazione digitale agli artt. 43 e 44 imponga la conservazione permanente in modalità digitale dei documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, nonché i relativi requisiti, la conservazione dei certificati medici digitalmente trasmessi e delle prescrizioni telematiche è un ulteriore profilo che non viene in alcun modo affrontato dalla normativa sull'e-prescription.

Fonte: ANORC